



COMUNICATO N. 317/L – 28 GIUGNO 2024

317/716

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 263/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Giugno 2024:

Comunicato Ufficiale n. 263/A;

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 5, punto 11) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 5, punto 11) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

Publicato in Firenze il 28 Giugno 2024

IL PRESIDENTE
Matteo Marani

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 5 <u>La gestione economica e finanziaria</u>	Art. 5 <u>La gestione economica e finanziaria</u>
1. La Lega svolge la propria attività economica e finanziaria con autonomia gestionale e di bilancio, sotto il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché della F.I.G.C., nei limiti di quanto previsto dallo Statuto Federale.	1. INVARIATO
2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con la stagione sportiva, dal 1° luglio al 30 giugno.	2. INVARIATO
3. Il bilancio preventivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sulle previsioni della gestione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.	3. INVARIATO
4. Il bilancio preventivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 maggio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 30 giugno.	4. INVARIATO
5. Il bilancio consuntivo annuale, predisposto dal Consiglio di Presidenza e corredato da una relazione sull'andamento della gestione e sulle partecipazioni societarie detenute direttamente o indirettamente dalla Lega, nonché da copia dell'ultimo bilancio delle eventuali società di cui la Lega detenga direttamente o indirettamente una partecipazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo della L.N.D.. Nel caso di parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea Straordinaria per deliberare sull'approvazione del medesimo bilancio.	5. INVARIATO
6. Il bilancio consuntivo annuale deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio	6. INVARIATO

<p>Direttivo entro il 31 ottobre ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano e previa comunicazione alla Federazione, entro il 31 dicembre.</p>	
<p>7. Il bilancio consuntivo annuale della Lega deve essere tempestivamente inviato alla Federazione dopo l'approvazione.</p>	7. INVARIATO
<p>8. La Lega adotta criteri amministrativi e contabili che assicurano la chiarezza e l'ordinata tenuta dei conti, nonché la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture, secondo le norme di legge.</p>	8. INVARIATO
<p>9. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio e riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.</p>	9. INVARIATO
<p>10. Gli adempimenti amministrativi e contabili, nonché le procedure deliberative ed organizzative relative alla gestione economica e finanziaria, sono disciplinati dal Regolamento amministrativo e contabile della Lega, dei Comitati Regionali dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque.</p>	10. INVARIATO
<p>11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente.</p> <p>Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; - ratei e risconti; - patrimonio netto; - fondo per rischi e oneri; - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; - debiti. <p>Tutti i beni oggetto del patrimonio devono</p>	<p>11. Per la gestione del patrimonio immobiliare o per altre attività economiche, la L.N.D. può avvalersi di Società commerciali da essa controllate, i cui organi amministrativi e di controllo sono designati dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., su proposta del Presidente.</p> <p>Il Patrimonio rappresenta i mezzi propri della L.N.D. e comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie; - attivo circolante, distinto in rimanenze, crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide; - ratei e risconti; - patrimonio netto; - fondo per rischi e oneri; - trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; - debiti. <p>Tutti i beni oggetto del patrimonio devono</p>

risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

~~risultare da un libro inventario, aggiornato all'inizio di ogni esercizio, tenuto dal Segretario Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.~~